

## NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2025

Considerando l'impatto dal punto di vista operativo e sulle attuali procedure aziendali già a decorrere dal 01 gennaio 2025, si intende anticipare il contenuto di alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2025, rimandando a successivi chiarimenti e approfondimenti per le ulteriori novità.

### **Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi**

Sono introdotte alcune disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, per esempio vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili.

Di conseguenza, se effettuate **esclusivamente con metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

- ✓ **non concorrono** a formare il reddito di lavoro dipendente i **rimborsi delle spese** per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
- ✓ sono **deducibili dal reddito di lavoro autonomo** le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- ✓ sono **deducibili dal reddito d'impresa**, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- ✓ sono deducibili dal reddito d'impresa le **spese di rappresentanza** (art. 108, comma 2, TUIR).

Le suddette regole, valevoli **anche ai fini IRAP**, si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

### **Tassazione fringe-benefit per auto concesse in uso ai dipendenti**

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

## Innalzamento del limite di esenzione per i *fringe-benefits*

Anche per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d'imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i **beni ceduti e i servizi prestati** al lavoratore medesimo (*fringe-benefits*).

Il regime più favorevole consiste:

- ✓ nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
- ✓ nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*